

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

11.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 LUGLIO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROLAND RIZ

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		MACIS ed altri: Norme processuali per l'arresto in flagranza nei reati di competenza del pretore (805) . . .	3
Modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari (1055)	3	RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	3	CASINI CARLO	9, 12
MACIS FRANCESCO	3	CIFARELLI MICHELE	7, 9, 12
PASQUALIN VALENTINO, <i>Relatore</i>	3	DELL'ANDRO RENATO, <i>Relatore</i>	4, 6, 7 8, 9, 10, 11
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		FELISETTI LUIGI DINO	7, 10, 12
Modifiche all'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza. Giudizio direttissimo davanti al pretore (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>) (1319);		MACERATINI GIULIO	4, 6, 7, 9, 12
		MACIS FRANCESCO	6, 8, 10, 12
		MARTINAZZOLI FERMO MINO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
		RIZZO ALDO	7, 9, 10, 12
		Votazione segreta:	
		RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	12

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari (1055).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari ».

FRANCESCO MACIS. Tenuto conto della probabile sconvocazione della Commissione a causa degli impegni d'Assemblea, proporrei di passare subito all'esame del disegno di legge n. 1319, al successivo punto dell'ordine del giorno, del quale è possibile terminare in breve tempo l'iter.

VALENTINO PASQUALIN, Relatore. Debo esprimere perplessità sulla proposta testé formulata dall'onorevole Macis, tenuto conto della vasta attesa che vi è da tempo tra le categorie interessate all'approvazione del disegno di legge n. 1055.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Macis di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge n. 1055.

(È approvata).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche all'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza. Giudizio direttissimo davanti al pretore (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (1319) e della proposta di legge Macis ed altri: Norme processuali per l'arresto in flagranza nei reati di competenza del pretore (805).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Modifiche all'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza. Giudizio direttissimo davanti al pretore », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 16 febbraio 1984, e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Macis ed altri: « Norme processuali per l'arresto in flagranza nei reati di competenza del pretore ».

Ricordo che nella seduta precedente si era svolta la discussione sulle linee generali; nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa tale discussione.

Propongo di scegliere come testo-base il disegno di legge n. 1319. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli.
Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

L'articolo 235 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 235. — (Arresto obbligatorio in flagranza). — Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della

reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni o l'ergastolo.

Devono altresì procedere all'arresto di chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero si trova sottoposto a misure di sicurezza personale, o di prevenzione applicate ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, di coloro che si trovano illegalmente nel territorio dello Stato e di coloro che sono già stati condannati alla pena dell'ergastolo o della reclusione per delitto non colposo, quando sono colti nella flagranza di delitto non colposo punibile con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni.

Se si tratta di delitto punibile a querela, l'arresto in flagranza deve essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo capoverso, sostituire le parole: « o di prevenzione applicate ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646 », *con le seguenti:* « o di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ».

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor presidente, onorevoli deputati, si tratta di una precisazione formale che corregge l'indicazione inesatta di normative contenute nel testo del Senato. L'emendamento fa infatti riferimento alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 e 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni. Il Senato ha fatto riferimento alla legge La Torre, il che fa rimanere fuori alcune ipotesi.

RENATO DELL'ANDRO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, sostitutivo di alcune parole al secondo capoverso, al quale si è dichiarato favorevole il relatore.

(È approvato).

Gli onorevoli Maceratini e Trantino hanno presentato i seguenti emendamenti:

Dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:

« Gli uffici di polizia sono in permanente collegamento con il casellario giudiziario competente ».

Sopprimere l'ultimo capoverso.

GIULIO MACERATINI. Signor presidente, l'emendamento sul collegamento permanente degli uffici di polizia con il casellario giudiziario dovrebbe essere superfluo se non si tenesse conto della prassi e delle strutture esistenti. Occorre tener presente, inoltre, che per applicare il capoverso che precede in ordine all'obbligatorietà dell'arresto per chi sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, si richiede che l'accertamento sia preciso e non soggetto ad equivoci o anomalie. Allora, la norma che proponiamo acquista un valore che si affida ad una esigenza di completezza.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor presidente, onorevoli deputati, quello dell'onorevole Maceratini è un invito inutile. L'incidenza di condizioni soggettive sull'operatività dell'arresto in flagranza non è una novità, ma il dato risalente non ha mai dato luogo a difficoltà: quando mancano le prove di questa condizione soggettiva, non si procede all'arresto per flagranza. È interesse dell'amministrazione pervenire ad una efficienza nei collegamenti. Invito pertanto l'onorevole Maceratini a ritirare gli emendamenti da lui presentati.

GIULIO MACERATINI. La *ratio* dell'emendamento soppressivo è di escludere la possibilità dell'arresto obbligatorio per i

delitti punibili a querela di parte. Debbo notare che, siccome l'arresto facoltativo è previsto per ipotesi meno gravi, evidentemente il delitto punibile a querela di parte che rimane è quello relativo alla violenza sessuale.

Ritiro comunque gli emendamenti accogliendo l'invito del Ministro.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

L'articolo 236 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 236. — (*Arresto facoltativo in flagranza*). — Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica hanno facoltà di arrestare chi è colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Hanno, inoltre, la facoltà di procedere all'arresto di chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero si trova sottoposto a misure di sicurezza detentive, o di prevenzione applicate ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 464, o è stato altra volta condannato per delitto della stessa indole negli ultimi dieci anni, o di coloro che si trovano illegalmente nel territorio dello Stato, quando sono colti in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a un anno.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica hanno facoltà di arrestare, anche fuori dei casi già preveduti, chi è colto in flagranza dei delitti di cui agli articoli 341, quando il

fatto è commesso con violenza o minaccia ovvero alla presenza di più persone, 353, 405, 406 con riferimento ai fatti indicati negli articoli 403, secondo comma, 404 e 405, 418 e 633 del codice penale, dei reati concernenti le armi o le materie esplodenti, del delitto di apologia del fascismo o delle contravvenzioni previste dagli articoli 707 e 708 del codice penale.

Se si tratta di delitto punibile a querela l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o agente della polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà ».

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo capoverso, sostituire le parole: « ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni » *con le seguenti:* « ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni ».

Al secondo capoverso, sostituire le parole: « o di prevenzione applicate ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646 », *con le seguenti:* « o di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ed alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ».

Gli onorevoli Maceratini e Trantino hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al terzo capoverso, sopprimere le parole: « del diritto di apologia del fascismo o delle contravvenzioni previste dagli articoli 707 e 708 del codice penale ».

Sopprimere l'ultimo capoverso.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Vorrei precisare che l'emendamento da me presentato al primo capoverso dell'articolo 2 trova la sua ra-

gion d'essere nell'esigenza di uniformare la normativa a quella approvata dal Senato, nel senso di specificare oltre che il livello massimo, anche il minimo della pena.

GIULIO MACERATINI. Per quanto concerne il delitto di apologia del fascismo, non ritengo che l'inclusione di esso in un testo legislativo come quello al nostro esame torni ad onore del Parlamento italiano, tenuto conto del fatto che siamo nell'anno di grazia 1984 e sono trascorsi, pertanto, circa 40 anni dalla caduta del regime fascista; mi sembra, insomma, che si continui ad operare in un clima da « caccia alle streghe ». Credo che sarebbe un indice di maturità democratica se finalmente escludessimo tale fattispecie dal novero di quelle che possono dar luogo ad un provvedimento di restrizione della libertà personale.

RENATO DELL'ANDRO, *Relatore*. Per quanto riguarda l'articolo 707 del codice penale che, come è noto, tratta del possesso di chiavi, grimaldelli o altri strumenti atti allo scasso, ritengo che vada mantenuto, poiché, nel caso da esso contemplato, mi pare non vi possano essere dubbi di sorta circa la necessità di applicare l'arresto in flagranza di reato.

A qualche perplessità può invece dar luogo la menzione dell'articolo 708 che prevede il possesso di danaro o di altri valori non confacenti con lo stato della persona, per cui è presumibile che il delitto sia già stato commesso. Tuttavia, tenuto conto della particolare incidenza che hanno in questo periodo nel nostro paese i delitti di mafia, ritengo opportuno che sia mantenuto anche l'articolo in questione.

Per ciò che concerne il reato di apologia del fascismo, pur rendendomi conto delle motivazioni addotte dal collega Maceratini, non posso fare a meno di rilevare che tale reato non tende soltanto a fare opera di esaltazione di un passato regime, ma cerca di stimolare la ricostituzione di quel regime. Alla luce di tale motivazione riterrei pertanto opportuno

che anche tale fattispecie penale venga mantenuta.

In conclusione, sono favorevole agli emendamenti presentati dal Governo e contrario a quelli proposti dall'onorevole Maceratini.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Esprimo anch'io parere contrario agli emendamenti presentati dall'onorevole Maceratini con le motivazioni testé addotte dal relatore, onorevole Dell'Andro.

FRANCESCO MACIS. A nome del gruppo comunista, mi dichiaro contrario agli emendamenti presentati dall'onorevole Maceratini poiché non mi pare migliorino la legge, anzi, ritengo che creino uno squilibrio all'interno di essa.

Vorrei altresì precisare che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione dell'articolo 2 che, a nostro avviso, avrebbe dovuto contenere un'elencazione più attenta delle fattispecie nelle quali è possibile procedere all'arresto in flagranza. Infatti, l'articolo contiene una serie di norme che possono suscitare perplessità. Il relatore si riferiva all'articolo 708 che potrebbe sembrare desueto, anche se mi rendo conto che può trovare applicazione in alcune ipotesi di criminalità moderna; mi sembra, invece, non giustificato l'inserimento dell'articolo 633.

Anche l'ultimo comma dell'articolo, così come è stato scritto, può dar luogo a perplessità. Abbiamo visto che nella sostanza l'articolo è garantista, ma che in realtà, per il modo in cui è stato scritto, sembra che la disponibilità della libertà personale sia rimessa alla persona offesa. Per queste ragioni, il gruppo comunista si asterrà dal voto sia sugli emendamenti che sull'articolo nel suo complesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione, per parti separate, il primo emendamento presentato dall'onorevole Maceratini fino alle parole « del fascismo ».

(È respinto).

Passiamo ora alla votazione della parte restante del primo emendamento Maceratini.

LUIGI DINO FELISETTI. Mi asterrò in questa votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento Maceratini soppressivo dell'ultimo capoverso, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

LUIGI DINO FELISETTI. Signor presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il gruppo socialista voterà a favore dell'articolo 2 nel suo complesso, nonostante alcune perplessità che riguardano in particolare il riferimento, oltre che all'articolo 708, anche agli articoli 404 e 405 del codice penale. Ci sembra che sia eccessivo prevedere l'arresto per chi turba una manifestazione, perché può essere semplicemente allontanato senza provvedere ad una vera e propria privazione della libertà personale.

MICHELE CIFARELLI. Signor presidente, dichiaro di astenermi nella votazione dell'articolo 2 perché mi rendo conto che è impreciso nella formulazione e può far nascere dei dubbi interpretativi.

ALDO RIZZO. Signor presidente, onorevoli colleghi, anche a nome del gruppo della sinistra indipendente, dichiaro di astenermi con riferimento all'articolo perché ritengo che la materia dell'arresto obbligatorio in flagranza meritasse una più attenta riflessione, soprattutto al fine di ampliare maggiormente la fascia di tutela della libertà dei cittadini.

GIULIO MACERATINI. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale dichiaro che voterò contro l'articolo 2 nel suo complesso.

RENATO DELL'ANDRO, *Relatore*. Signor presidente, sono favorevole all'articolo 2 nell'attuale formulazione, malgrado le osservazioni formulate *ex adverso*. In particolare, per quanto attiene il riferimento agli articoli 404 e 405 del codice penale, certamente è possibile l'allontanamento della persona che turbi le manifestazioni, ma mi pare doveroso l'arresto in flagranza della medesima. Per quanto riguarda la formulazione dell'ultimo comma, ritengo che si tratti di una formula garantista.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno l'obbligo di accompagnare al presidio sanitario più vicino chiunque sia colto nelle condizioni di cui all'articolo 688 del codice penale.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 3.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor presidente, il Governo motiva il suo emendamento soppressivo considerando che appare una soluzione da un lato impraticabile, dall'altro eccessiva, quella della costrizione al presidio sanitario del soggetto dichiarato in stato di ubriachezza molesta, che comunque è escluso dall'arresto in flagranza. È sembrato che questa soluzione fosse da un lato molto complicata, dall'altro tutto sommato inadeguata per eccesso.

RENATO DELL'ANDRO, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento del Governo, per le considerazioni svolte dal ministro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3, di cui il Governo chiede la soppressione, alla quale si è dichiarato favorevole anche il relatore.

(È respinto).

L'articolo 3 si intende, pertanto, soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

L'articolo 505 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 505. — (*Giudizio direttissimo davanti al pretore*). — Nel caso di reati di competenza del pretore gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato, entro quarantotto ore dall'arresto conducono l'arrestato direttamente davanti al pretore, citando su ordine anche orale di questi la parte offesa e i testimoni e avvertendo il difensore di fiducia o, in mancanza, quello d'ufficio.

Il pretore al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi interroga l'imputato per la convalida dell'arresto.

Se l'arresto è convalidato e il pretore non ritiene di disporre che l'imputato sia posto in libertà, si procede immediatamente al giudizio secondo le forme del giudizio direttissimo.

Su istanza dell'imputato il pretore può concedere un rinvio di non più di cinque giorni per provvedere alla difesa.

Se l'arresto non è convalidato perché non si deve promuovere l'azione penale, il pretore provvede a norma dell'articolo 74. Se l'arresto non è convalidato per motivo diverso, il pretore può procedere a giudizio direttissimo se l'imputato vi consente.

Fuori dei casi preveduti dai commi precedenti, il pretore può procedere a

giudizio direttissimo, dopo aver interrogato l'imputato, quando ricorrono le circostanze indicate nel primo o nell'ultimo capoverso dell'articolo 502.

Le disposizioni di cui agli articoli 244 e seguenti si applicano ai reati che non sono di competenza del pretore ».

L'onorevole Macis ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo capoverso sopprimere le seguenti parole: « entro quarantotto ore dall'arresto ».

Sopprimere il quarto capoverso.

FRANCESCO MACIS. Signor presidente, l'emendamento si collega ad una nuova formulazione, « in punta di penna », dell'articolo 4 partendo proprio dalla soppressione dell'espressione « entro quarantotto ore dall'arresto », per cui nel caso di arresto in flagranza per i reati di competenza del pretore l'arrestato dovrebbe essere condotto direttamente davanti al pretore, non più entro le quarantotto ore. C'è un problema, da risolvere eventualmente con un emendamento aggiuntivo che potrà essere proposto dal relatore, nel caso in cui il pretore non sieda in udienza. In tal caso, si era ipotizzato di proporre che gli ufficiali di polizia giudiziaria dessero immediata notizia dell'arresto al pretore conducendo l'arrestato all'udienza che lo stesso pretore fisserebbe entro le quarantotto ore successive.

Ritengo, inoltre, che non abbia più ragione d'essere il quarto comma dell'articolo 505: anzi, leggendo gli articoli 504 e 505 del codice di procedura penale in sequenza, appare come una inutile ripetizione. Se è vero, come si legge nel terzo comma, che si applicano le norme del giudizio direttissimo, il termine a difesa è già compreso nell'articolo 503, per cui è inutile ripeterlo. Oltre tutto, la disposizione di cui all'articolo citato si armonizza con un sistema complessivo, mentre la disposizione dell'articolo 4 del testo in esame rischia, per il fatto di essere del tutto isolata, di creare equivoci ed interpretazioni ambigue.

PRESIDENTE. Se entro 48 ore il pretore non fissa l'udienza o se questa non abbia luogo, cosa succede?

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Trascorse le 48 ore, l'imputato deve tornare in camera di sicurezza.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Dell'Andro, e l'onorevole Macis hanno altresì presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo capoverso aggiungere il seguente:

« Quando il pretore non tiene udienza, gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato, gliene danno immediatamente notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il pretore fissa entro le quarantotto ore dall'arresto ».

RENATO DELL'ANDRO, *Relatore*. Mi sembra che la formulazione da me proposta insieme con l'onorevole Macis possa costituire un elemento di chiarimento rispetto ai problemi che sono stati messi in luce.

GIULIO MACERATINI. Vorrei esprimere talune perplessità in merito all'emendamento presentato dagli onorevoli Dell'Andro e Macis. Facciamo l'ipotesi in cui un venerdì sera venga arrestato un cittadino: mi sembra molto improbabile che la domenica sera, allo scadere delle 48 ore, il pretore sia in grado di tenere l'udienza. Pertanto, io che normalmente assumo posizioni favorevoli nei confronti dell'imputato, questa volta sarei propenso ad ampliare il termine fino a 72 ore.

PRESIDENTE. Non mi sembra proprio il caso di lasciare nessuno oltre le 48 ore in consegna alla polizia. In proposito, vorrei citare una frase di Fouché: « Se so che la polizia mi cerca con il sospetto che abbia rubato Notre Dame, io fuggo ».

CARLO CASINI. Le osservazioni svolte poc'anzi dal collega Maceratini sono molto simili a quelle che ho svolto io nella scorsa seduta. Pur volendo trascurare i problemi materiali che si pongono, ritengo che non dobbiamo pensare soltanto alle grandi preture. Occorre pensare alle piccole preture, dove il magistrato è solo e magari deve occuparsi anche della materia civile. Occorre tener presente che per tenere udienza occorrono determinati personaggi. A parte tutti questi problemi, che possono essere affidati alle strutture, non possiamo partire con un provvedimento in cui si dà per scontato che in alcuni giorni dell'anno non c'è la possibilità di procedere all'arresto, vale a dire ogni volta in cui ci siano due giorni festivi. Non possiamo ignorare questo problema, che va risolto o con l'allungamento a tre giorni ai fini della conduzione davanti al giudice o con il riferimento non alla data dell'arresto, bensì a quella della comunicazione dell'arresto.

MICHELE CIFARELLI. Signor presidente, ritengo che quanto ha detto il collega Casini or ora sia previsto: ove ci fossero due giorni festivi in cui il pretore non tenesse udienza, la presentazione potrebbe avvenire nella prima udienza immediatamente successiva.

ALDO RIZZO. Signor presidente, onorevoli colleghi, ritengo che l'emendamento sia accoglibile, anche se possono nascere dei problemi per quanto attiene l'applicazione. Non dobbiamo dimenticare che ci troviamo dinanzi a reati di competenza del pretore, di minima entità: non è da escludere che il pretore, se si dovesse procedere in tal modo, potrebbe concedere immediatamente la libertà alla persona arrestata. Allora, sia per superare eventuali problemi che in concreto potrebbero sorgere con l'udienza, sia per dare la possibilità al pretore di disporre immediatamente la liberazione della persona arrestata, credo che sia il caso di aggiungere alla fine del comma proposto dall'onorevole Dell'Andro le parole: « È sempre data la possibilità al pretore di av-

valersi delle disposizioni di cui all'articolo 245 e seguenti». Ciò significherebbe dare al pretore la possibilità di procedere fissando l'udienza entro le quarantotto ore o procedendo direttamente all'interrogatorio e disponendo la liberazione della persona arrestata.

PRESIDENTE. L'onorevole Rizzo ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento Dell'Andro e Macis:

Aggiungere, in fine, le seguenti parole:
« È sempre data la possibilità al pretore di avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 245 e seguenti ».

LUIGI DINO FELISETTI. Sono favorevole al termine di 48 ore per la fissazione dell'udienza e a che l'emendamento venga accolto. Si tenga presente che il pretore dovrà pur procedere, entro le 48 ore, all'interrogatorio ai fini della convalida o meno, altrimenti si procrastinerebbe il termine per la convalida senza una pronuncia sulla medesima.

FRANCESCO MACIS. Signor presidente, sono contrario al subemendamento Rizzo perché stiamo tentando di stabilire un nuovo iter, nei casi di arresto in flagranza, per pervenire ad un giudizio pubblico di convalida: questa era almeno l'intenzione di chi ha presentato la norma al Senato e non possiamo già nel testo di legge indicare la scappatoia, per le esigenze della macchina della giustizia. Noi dobbiamo far sì che la macchina della giustizia si adegui alle esigenze da noi prospettate e non indicare i modi per aggirare i tentativi di riforma. Sono, quindi, favorevole al testo dell'emendamento da me presentato insieme con il relatore Dell'Andro.

ALDO RIZZO. Insisto nel proporre il subemendamento perché possono verificarsi casi di arresto effettuato al di fuori delle fattispecie consentite, per cui deve essere data la possibilità al pretore di intervenire immediatamente per scarcerare

la persona arrestata. Se per far questo, deve attendere l'udienza, necessariamente si perde del tempo.

PRESIDENTE. Personalmente ritengo che il pretore possa comunque far riferimento all'articolo 245 del codice di procedura penale. D'altra parte, si tratta di una norma generale che non possiamo limitare solo a determinati giudizi.

L'onorevole Casini ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento presentato dagli onorevoli Dell'Andro e Macis:

Sostituire le parole: « dall'arresto »
con le seguenti: « dalla comunicazione dell'arresto ».

RENATO DELL'ANDRO, *Relatore*. Sono contrario ad ambedue i subemendamenti.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario a questi subemendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni. Pongo in votazione l'emendamento Macis soppressivo al primo capoverso, favorevoli il relatore e il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Rizzo, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Casini, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Dell'Andro e Macis, favorevole il Governo.

(È approvato).

FRANCESCO MACIS. Dichiaro di ritirare il mio emendamento soppressivo del quarto capoverso.

PRESIDENTE. Il Governo ha altresì presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo capoverso con il seguente: « Il pretore esercita i poteri conferiti al pubblico ministero ed al giudice ai sensi degli articoli precedenti ».

RENATO DELL'ANDRO, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 con le modifiche apportate.

(*È approvato*).

Poiché al successivo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 5.

Nel primo periodo del primo comma dell'articolo 244 del codice di procedura penale dopo le parole: « o per mancanza » sono inserite le altre: « o remissione ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e si applica anche ai procedimenti in corso a tale data.

Le disposizioni dell'articolo 4 si applicano il centovesimo giorno successivo alla data suddetta.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« La presente legge si applica anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore ».

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. L'emendamento presentato dal Governo, frutto di una riflessione compiuta successivamente all'approvazione dello stesso da parte del Senato, è motivato dall'opportunità di non far entrare immediatamente in vigore la legge, poiché potrebbe verificarsi — tutti sapete quali sono i problemi che affliggono la pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* — un momento di ignoranza della legge. Non si vede, in sostanza, perché anche in questo caso non si debba prevedere la normale *vacatio legis* di 15 giorni che ci assicurerebbe la conoscenza della legge su tutto il territorio nazionale.

PRESIDENTE. In tal modo, però, saremmo costretti a modificare anche il secondo comma dell'articolo, perché l'espressione « alla data suddetta » non avrebbe più senso.

RENATO DELL'ANDRO, *Relatore*. Presento, allora, un emendamento in base al quale si sostituisca a quella indicata dal presidente l'espressione « alla data di entrata in vigore della legge ».

PRESIDENTE. Il relatore presenta, pertanto, il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: « alla data suddetta » *con le seguenti:* « alla data di entrata in vigore della presente legge ».

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono favorevole all'emendamento proposto dal relatore al secondo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Governo sostitutivo del primo comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento al secondo comma presentato dal relatore, favorevole il Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 6, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni finali di voto.

LUIGI DINO FELISETTI. A nome del gruppo socialista dichiaro che voterò a favore del provvedimento in discussione.

GIULIO MACERATINI. Dichiaro l'astensione dei deputati del mio gruppo dalla votazione sul disegno di legge n. 1319.

CARLO CASINI. Il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento all'ordine del giorno.

ALDO RIZZO. Pur con qualche perplessità a proposito di alcuni punti del testo, anche il mio gruppo voterà a favore.

MICHELE CIFARELLI. Anche il gruppo repubblicano ha alcune perplessità, ma è sostanzialmente favorevole all'approvazione del disegno di legge.

FRANCESCO MACIS. Anche il mio gruppo voterà a favore dell'approvazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione del disegno di legge, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche all'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza. Giudizio direttissimo davanti al pretore » *(Approvato dalla II Commissione permanente del Senato)* (1319).

Presenti	25
Votanti	24
Astenuti	1
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 1319, risulta assorbita la proposta di legge Macis ed altri n. 805.

Hanno preso parte alla votazione:

Bochicchio Schelotto, Bonfiglio, Bosco Manfredi, Bottari, Casini Carlo, Cifarelli, Curcio, Dell'Andro, Felisetti, Gargani, Granati Caruso, Lanfranchi Cordioli, Macis, Mannuzzu, Mundo, Nicotra, Orsenigo, Pasqualin, Pedrazzi Cipolla, Quarta, Riz, Rizzo, Russo Raffaele e Trabacchi.

Si è astenuto: Maceratini.

La seduta termina alle 10,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
